



CITTÀ DI JESOLO

**Settore Sicurezza e Gestione del Territorio  
Unità organizzativa urbanistica e cartografico**

**Prot.n. 35806 del 18/05/2021**

Al Responsabile U.O. Edilizia Privata  
Al Responsabile U.O. Urbanistica e Cartografico Al  
Responsabile U.O. Lavori Pubblici

**Oggetto: Circolare applicativa sulla spettanza delle competenze professionali ad Architetti ed Ingegneri in ordine alla progettazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione, viarie ed idriche, nonché delle competenze professionali per la redazione degli studi di compatibilità idraulica.**

La presente Circolare ha l'obiettivo di chiarire, ai sensi della normativa nazionale ed alla interpretazione giurisprudenziale di area amministrativa, le competenze di Architetti, Ingegneri e Geologi (per tutti è necessaria la laurea di 2° livello) in merito alle opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture viarie ed idriche, ed alle valutazioni di compatibilità idraulica.

**I. INFRASTRUTTURE VIARIE ED IDRICHE**

Ai sensi del Regio Decreto 23.11.1925 N. 2537, artt. 51,52,54

Art. 51 \_ Competenze esclusive degli Ingegneri: la progettazione di opere di viabilità.

Art. 52 \_ Competenze in comune ad Architetti ed Ingegneri: le opere di EDILIZIA CIVILE, da cui sono escluse le opere di urbanizzazione primaria.

Ai sensi della sentenza del CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22.05.2000 n. 2938:

Le anzidette disposizioni del RD sono state espressamente mantenute in vigore dagli articoli 1, 16 e 46 del dPR 5 giugno 2001 n. 328. Quindi anche dopo l'entrata in vigore del dPR 328/2001 la progettazione delle opere VIARIE, IDRAULICHE ed IGIENICHE, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli Ingegneri.

Ai sensi della sentenza del CONSIGLIO DI STATO Sez. II, 15.03.2015, n. 1692

Gli Architetti possono formare un progetto relativo alla VIABILITA' SERVENTE un'opera di edilizia civile ma non un'opera in sé per sé viaria, considerata come opera di urbanizzazione.



CITTÀ DI JESOLO

**Settore Sicurezza e Gestione del Territorio**  
**Unità organizzativa urbanistica e cartografico**

Ai sensi della sentenza del TAR LAZIO, Latina, 2020 Sez. I, 25.05.2020 n. 170:

Le infrastrutture viarie, anche in zona rurale, che costituiscano opere di urbanizzazione primaria, non rientrando fra le opere di edilizia civile sono di esclusiva competenza degli Ingegneri (compreso il COLLAUDO delle stesse).

Ai sensi della sentenza del CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11.02.2021 n. 1255:

In via DEFINITIVA, essa ribadisce la piena ed esclusiva competenza professionale degli ingegneri riguardo ai lavori di urbanizzazione primaria e la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, allineandosi al concorde indirizzo della Giurisprudenza che nega decisamente la possibilità di intervento degli architetti, “quando viene in rilievo la materia delle opere viarie e delle costruzioni stradali”. In conclusione, è da ritenersi ammissibile consentire all’architetto di sottoscrivere “progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinato al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente”.

**IN CONCLUSIONE**

In tema di opere viarie ed impiantistiche in genere agli Architetti rimane la competenza della progettazione delle stesse se costituiscono “pertinenza” al servizio di singoli fabbricati o, comunque, di singoli complessi edilizi, ma non all’abitato nel suo insieme, in quanto rientrano in tal caso nella definizione di “edilizia civile”, di competenza mista (Ingegneri ed Architetti).

Si dà quindi indirizzo che i piani attuativi e i relativi progetti delle opere di urbanizzazione primaria, viarie ed idriche, debbano essere a firma congiunta di un Architetto autore del progetto urbanistico-edilizio e da un Ingegnere, autore del progetto delle opere di urbanizzazione; il relativo collaudo delle opere dovrà essere ugualmente sottoscritto da un Ingegnere.

**II. VALUTAZIONI DI INVARIANZA IDRAULICA**

Ai sensi della sentenza del CONSIGLIO DI STATO 03.04.2009 n. 304 ed ai sensi della D.G.R. 06.10.2009 n. 2948:

la competenza professionale in tema di redazione degli elaborati e delle progettazioni afferenti la valutazione di compatibilità idraulica è dell’ingegnere o del geologo, con laurea di 2° livello, con profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell’idrologia e dell’idraulica.

**IN CONCLUSIONE**

Gli architetti non possono essere abilitati alla produzione di studi e valutazioni di invarianza idraulica.

Jesolo, 14/05/2021



*Il Dirigente Settore Sicurezza e Gestione del Territorio*  
*Dott. Claudio Vanin*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.